



Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge interviene sulla legge regionale 23/12/2013, n. 31 abrogando e modificando alcune disposizioni della stessa, senza prevedere nuovi interventi, al fine di introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione e rendere la normativa regionale coerente con la normativa nazionale vigente.

Tutte le modifiche e integrazioni proposte dalla presente legge rappresentano disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale di adeguamento alla normativa vigente.

Pertanto, dalle modifiche e integrazioni apportate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare, le modifiche apportate con l'articolo 13 al vigente articolo 25 della l.r. 31/2013 in materia di sanzioni, non comportano una minore entrata a carico del bilancio regionale, in quanto tali sanzioni non sono previste a bilancio, essendo l'eventuale accertamento unicamente per cassa.

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 14 modifica l'art. 26 della l.r. 31/2013 (Norma finanziaria) con l'abrogazione dei commi 1 e 3 che, finanziando gli interventi di cui agli articoli 12 e 22 ora soppressi, risultano privi di effetti. La norma finanziaria viene inoltre adeguata, con l'integrazione del comma 5-bis, alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e alla nuova struttura del bilancio regionale.

La legge risulta complessivamente neutrale dal punto di vista finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.